



ISTRUTTORIA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017, DEL D.M. 72 DEL 31.03.2021 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO N. PROG-319-PR-3 FINANZIATO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (S.A.I.), PER LA TIPOLOGIA DI ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO, PER COMPLESSIVI N. 70 POSTI, PER IL PERIODO 01.09.2024 – 31.12.2026. CUP J41H23000090001 – CIG B298D69665.

DOCUMENTO PROGETTUALE

ART. 1 – PREMESSA

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (di seguito anche: C.I.S.S.) intende promuovere la Co-progettazione per la gestione degli interventi per la prosecuzione del progetto n. PROG-319-PR-3 finanziato nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.), per la tipologia di accoglienza di carattere ordinario, per complessivi n. 70 posti, per il periodo 01.09.2024 – 31.12.2026, avvalendosi delle competenze e delle risorse dei soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, in ottemperanza al principio di sussidiarietà orizzontale.

Il C.I.S.S. riconosce concretamente il particolare ruolo esercitato, nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, dai soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini. Lo sviluppo negli ultimi anni degli interventi sociali ad opera del privato sociale e della cooperazione sotto forma di veri e propri servizi alla collettività ha portato alla possibilità di costruire sul territorio locale codici condivisi di lettura dei problemi e reti integrate di opportunità a favore dei cittadini con allargamento della corresponsabilità della comunità.

Le esperienze realizzate nel corso degli anni hanno evidenziato la necessità di consolidare e sviluppare i servizi erogati introducendo forme di gestione innovativa che consentano il miglioramento dell'erogazione degli stessi, una condivisione delle competenze e delle responsabilità fra Ente Pubblico e soggetti del Terzo Settore. Il rapporto con le realtà del Terzo Settore del territorio è una risorsa che può concorrere al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla realizzazione degli interventi di promozione e tutela sociale del territorio, in quanto il soggetto del terzo settore viene ad operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

La scelta di attivare una procedura, per i servizi sopra descritti, rivolta in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore, trova giustificazione:

- nell'attenzione del C.I.S.S. per il terzo settore, quale subsistema complesso in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto;
- nella necessità di pervenire alla definizione di relazioni efficaci con qualificati soggetti operanti nell'erogazione di servizi di accoglienza prevalentemente come imprese non profit;
- nella necessità di valorizzare il ruolo degli organismi del terzo settore, poiché attraverso la Co-progettazione tali soggetti vengono coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo rischiando risorse proprie e soluzioni progettuali.

Si richiamano:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm., recante la disciplina sul procedimento amministrativo;

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il DPCM del 30/3/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento dei sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000 n. 328”;
- la Legge Regionale n. 1/2004, “Norme per la realizzazione del Sistema Regionale Integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- la Delibera dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 32 del 20 Gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- l’art. 55 D.lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore (in avanti solo “CTS”);
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021;
- la Legge Regionale Piemonte 25/03/2024 n. 7 “Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese”.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini della Co-progettazione del servizio in oggetto sono adottate le seguenti “Definizioni”:

- **Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S.):** Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di Co-progettazione, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- **Budget di progetto:** l’insieme delle risorse a disposizione del progetto sotto varie forme (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali pro bono, ect.), apportate dal C.I.S.S. e dagli Enti partecipanti alla Co-progettazione o reperiti dal Tavolo di Co-progettazione da Enti esterni (es. bandi regionali, comunitari, di fondazioni, etc.);
- **CTS:** Codice del Terzo Settore, approvato con D.lgs. n. 117/2017;
- **Co-progettazione:** sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e l’ETS selezionato;
- **Documento Progettuale (DP):** l’Elaborato progettuale preliminare e di massima, predisposto dal C.I.S.S., posto a base della procedura di Co-progettazione;
- **Domanda di partecipazione:** l’istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di Co-progettazione;
- **Enti del Terzo Settore (ETS):** i soggetti indicati nell’art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;
- **Soggetto Attuatore:** l’Ente del Terzo Settore (ETS), singolo o associato, la cui Proposta Progettuale sarà risultata maggiormente rispondente all’interesse pubblico dell’Amministrazione procedente, e con il quale sarà attivato il rapporto di collaborazione;
- **Procedura di Co-progettazione:** procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte

progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;

- **Proposta Progettuale (PP)**: il documento progettuale presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dal C.I.S.S.;

- **Progetto Definitivo (PD)**: l'Elaborato progettuale condiviso definito a seguito delle attività del Tavolo di Co-progettazione e approvato dal C.I.S.S.;

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**: il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- **Tavolo di Co-progettazione**: sede preposta allo svolgimento dell'attività di Co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione – condivisa – del Progetto Definitivo (PD).

ART. 3 – OGGETTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

La presente procedura di Co-progettazione ha per oggetto la realizzazione degli **interventi per la prosecuzione del progetto n. PROG-319-PR-3 finanziato nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.)**, per la tipologia di accoglienza di carattere ordinario, per complessivi **n. 70 posti**, per il periodo **01.09.2024 – 31.12.2026**.

Il progetto “Sistema di Accoglienza e Integrazione” (S.A.I.) prevede predisposizione e l'attivazione di servizi di accoglienza integrata, volti a favorire il perseguimento dell'autonomia individuale e supportare i percorsi di integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

L'accoglienza integrata prevede l'attivazione di servizi minimi obbligatori (descritti nel dettaglio all'art. 7 del presente Documento progettuale) e deve rispondere ai criteri ed indicazioni contenute nell'Allegato A del D.M. del 18.11.2019, nel Manuale Operativo e nel Manuale Unico per la Rendicontazione, integralmente disponibili e consultabili nel sito web <http://www.retesai.it>.

Il Progetto prevede l'accoglienza integrata di carattere ordinario di un numero massimo di 70 beneficiari (uomini, donne, nuclei familiari), sviluppata su due livelli di servizi: il primo è riservato ai richiedenti asilo, ed è basato sull'assistenza materiale, legale, sanitaria e linguistica. Il secondo livello di servizi, invece, è riservato ai titolari di protezione e ha anche funzioni di integrazione e orientamento lavorativo.

ART. 4 - DURATA

Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di Co-progettazione si svolgeranno nel periodo dal 01.09.2024 al 31.12.2026, salvo proroghe nel caso in cui il Ministero dell'Interno disponga il

differimento della scadenza del progetto approvato con D.M. n. 29306 in data 01.07.2024 a data successiva a quella prevista, agli stessi patti e condizioni nelle more delle ordinarie procedure di prosecuzione.

È fatta salva la facoltà per le Parti di prolungare la durata del rapporto collaborativo, previo accordo tra le Parti, per il tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova procedura di affidamento, qualora il Ministero dell'Interno comunichi l'autorizzazione alla prosecuzione del progetto, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

Il C.I.S.S. nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla Convenzione, con preavviso di giorni 20 (venti), senza che il Soggetto Attuatore possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.

ART. 5 – RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE E BUDGET DI PROGETTO

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione del soggetto attuatore un apporto iniziale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss., pari a complessivi € **2.344.448,40** (euro duemilionitrecentoquarantaquattromilaquattrocentoquarantotto/40), fuori campo IVA, per il periodo di svolgimento degli interventi, a rimborso delle spese sostenute e rendicontate dal soggetto attuatore.

Il succitato importo è stabilito dal C.I.S.S. Pinerolo sulla base dell'effettivo importo dei finanziamenti ricevuti a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e sarà pertanto oggetto di eventuale rimodulazione in relazione al numero di giorni corrispondente al periodo di realizzazione del Servizio, a partire dalla data effettiva di avvio della gestione del Servizio medesimo, qualora successiva al 01.09.2024.

Tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Le risorse iniziali confluiscono nel "Budget di progetto", che è costituito dall'insieme delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi progettuali (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali pro bono, disponibilità al lavoro volontario, volontariato d'impresa, etc.) apportate:

- dal C.I.S.S., nei limiti delle risorse iniziali sopra indicate;
- dall'Ente partecipante alla Co-progettazione, secondo quanto eventualmente da questo indicato nella Proposta Progettuale;
- da soggetti terzi (es. Regione, Unione Europea, fondazioni, filantropia privata, ecc.).

A tal fine si specifica che il C.I.S.S. e l'Ente del Terzo Settore partecipante alla Co-progettazione potranno intraprendere congiuntamente le azioni di raccolta fondi o di progettazione tese a incrementare le risorse a disposizione del Budget di progetto. Il C.I.S.S. assicura il proprio sostegno a tali azioni di ricerca di risorse aggiuntive a condizione che siano destinate esclusivamente al perseguimento degli scopi progettuali.

Nell'ambito del trasferimento di cui sopra, l'Ente del Terzo Settore dovrà garantire in ogni caso:

a) le seguenti attività:

- accoglienza materiale;
- mediazione linguistico-culturale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;

b) l'utilizzo di idonee unità abitative dislocate all'interno del territorio del C.I.S.S., secondo quanto previsto nell'art. 10 del Documento Progettuale;

i cui oneri sono da ricomprendersi nell'importo sopra citato di € 2.344.448,40.

In corso di validità della Co-progettazione, qualora il Ministero dell'Interno comunichi l'erogazione di ulteriori finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, a seguito del verificarsi di stati emergenziali che necessitino l'attivazione immediata di misure di soccorso ed assistenza sul territorio nazionale, il C.I.S.S. Pinerolo si riserva di estendere le attività in capo al Soggetto Attuatore mediante la stipula di apposite integrazioni alla Convenzione, previa riapertura del Tavolo di Co-progettazione.

ART. 6. DESTINATARI DEL SERVIZIO

I Servizi di Accoglienza Integrata di cui al presente Documento Progettuale sono rivolti a n. 70 beneficiari, uomini e donne singoli o con rispettivo nucleo familiare, titolari di protezione internazionale nonché persone in possesso di permessi di soggiorno per casi speciali (vittime di tratta, violenza domestica, grave sfruttamento lavorativo), cure mediche, calamità nel paese di origine, atti di particolare valore civile.

I beneficiari vengono inseriti dal Servizio S.A.I. secondo le modalità stabilite nel Manuale operativo, nel Manuale unico per la rendicontazione e nel rispetto della normativa vigente nel periodo della Convenzione e di tutte le eventuali modificazioni che dovessero intervenire.

ART. 7. DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE

Il Soggetto Attuatore garantisce la presa in carico dei beneficiari avvalendosi di personale con esperienza e professionalità adeguate alle tipologie dei progetti di accoglienza, tenendo conto di vulnerabilità o di esigenze particolari, anche di natura psico-socio-sanitaria, predisponendo modalità organizzative e funzionali alle diverse specificità.

L'Accoglienza Integrata deve prevedere l'attivazione dei seguenti servizi minimi obbligatori (come previsto dall'art. 34, comma 2, delle Linee Guida allegate al D.M. del 18.11.2019). I servizi devono essere resi nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente nel periodo della Convenzione e dalle eventuali modificazioni che dovessero essere adottate.

7.1 ACCOGLIENZA MATERIALE

L'ente Attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare le richieste e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare il pocket money;
- fornire il materiale scolastico per i minori.

7.2 MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Il servizio di mediazione linguistica e culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Viene erogato a favore dei beneficiari, ed è volto a facilitare la comunicazione e le relazioni tra i singoli beneficiari, tra questi e gli operatori, tra questi e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali e cittadinanza).

7.3 ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO

L'Ente Attuatore ha l'obbligo di garantire, attraverso l'affiancamento e l'eventuale mediazione linguistico-culturale:

- l'accompagnamento per lo svolgimento delle procedure di iscrizione anagrafica, secondo quanto dispone

la normativa vigente;

- l’orientamento dei beneficiari alla conoscenza del territorio, facilitandoli nell’accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal Manuale operativo;
- l’accesso e la fruibilità del diritto alla salute.

7.4 INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA E INSERIMENTO SCOLASTICO PER MINORI

Per favorire l’apprendimento della lingua italiana, obiettivo prioritario del progetto di accoglienza, l’Ente Attuatore dovrà garantire:

- l’inserimento scolastico dei minori e l’istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
- ove possibile, l’accesso all’istruzione secondaria e universitaria;
- l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e il conseguimento dell’attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell’anno, per un minimo di 15 ore settimanali.

7.5 FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Rispetto a tale servizio, l’Ente Attuatore deve:

- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l’utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e ri-qualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali.

7.6 ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Rispetto a tale servizio, l’Ente Attuatore deve:

- garantire l’informazione e la formazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l’orientamento ai servizi per l’impiego;
- facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette.

7.7 ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO ABITATIVO

Rispetto a tale servizio, l’Ente Attuatore deve:

- favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso

- azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze.

7.8 ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO SOCIALE

Rispetto a tale servizio, l'Ente Attuatore è tenuto a:

- promuovere e organizzare attività di sensibilizzazione e informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

7.9 ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO LEGALE

Nell'ambito di tale servizio l'Ente Attuatore dovrà:

- accompagnare il beneficiario nelle interlocuzioni con gli attori istituzionali preposti al riconoscimento dello status di protezione internazionale;
- garantire l'informazione ai beneficiari dei diritti e doveri dell'ordinamento italiano, della normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo e dei programmi di rimpatrio assistito e volontario;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
- garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico.

7.10 TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA

In tale ambito l'Ente Attuatore deve garantire:

- l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- l'accompagnamento al Servizio Sanitario Nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici, a partire dall'iscrizione;
- l'affiancamento dei beneficiari, anche attraverso la mediazione linguistica, nella comprensione delle diagnosi e delle cure prescritte;
- l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
- la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità

durante il percorso di accoglienza;

- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
- costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

ART. 8. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere all'adempimento dei compiti amministrativi relativi a:

- Predisposizione per ciascun beneficiario di un fascicolo personale, con indicazione di:
 - data di arrivo, uscita e assegnazione dell'alloggio (entro tre giorni lavorativi successivi all'evento);
 - tutti gli adempimenti relativi all'iscrizione anagrafica, al S.S.N, alle procedure per l'ottenimento del riconoscimento di protezione internazionale;
 - l'anamnesi personale e familiare, e la situazione iniziale di ogni singolo beneficiario;
 - la ricostruzione della storia formativa e lavorativa;
 - il libretto del percorso di apprendimento della lingua italiana;
 - il progetto di intervento individualizzato, sottoscritto, per adesione dal beneficiario, con indicazione dell'Educatore/Tutor di accompagnamento;
 - tutti gli interventi attivati in favore del beneficiario;
 - tutte le attività a cui ha partecipato il beneficiario.
- Tenuta dei registri degli appartamenti, con indicazione di:
 - ospiti beneficiari assegnati, data di ingresso e data di uscita;
 - arredi presenti all'atto di assegnazione;
 - arredi acquistati dai fondi destinati dal progetto;
 - arredi eventualmente acquisiti tramite donazioni di terzi;
 - effetti lettereschi acquistati e in dotazione all'appartamento;
 - spese sostenute per la gestione dell'appartamento (contratto di locazione, canone, luce, acqua, telefono, riscaldamento, spese condominiali).
- Gestione generale del progetto, in particolare:

- gestione, raccolta e inserimento dati relativi ai beneficiari, alle strutture alloggiate, ai servizi erogati nel progetto, agli operatori coinvolti e ogni ulteriore tipologia di informazione richiesta dal sistema S.A.I. e suo caricamento nella banca dati del Ministero;
 - tenuta di tutta la documentazione, su sistemi informatizzati e cartacei, del progetto e dei beneficiari;
 - relazioni trimestrali e semestrali.
- Attivazione polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, in favore dei beneficiari, per eventuali danni a cose e/o persone, dedicata a danni derivanti da attività previste nel Progetto.

ART. 9. ADEMPIMENTI CONTABILI

Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere a svolgere gli adempimenti contabili e amministrativi relativi all'esecuzione e rendicontazione del Progetto: in collaborazione con il C.I.S.S. ed entro i termini stabiliti dal Ministero, dovrà predisporre la rendicontazione contabile di tutte le spese sostenute nell'anno precedente, predisposta secondo le disposizioni del Manuale Unico per la Rendicontazione e s.m.i. e corredata di tutta la documentazione prevista dal medesimo Manuale, nonché tutti gli adempimenti richiesti dal Ministero (es. Piano Finanziario preventivo, Rimodulazione, etc.).

ART. 10. LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi e le strutture oggetto della presente selezione devono essere dislocati all'interno del territorio del Consorzio.

Il Soggetto Attuatore deve garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del C.I.S.S., in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede deve risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e deve essere dotata di linea dati e telefonica e regolarmente presidiata o almeno con servizio di segreteria telefonica.

Per quanto riguarda gli alloggi eventualmente da reperire per i destinatari, il Soggetto Attuatore dovrà trovare abitazioni nei Comuni del Consorzio, rivolgendosi al mercato immobiliare o, se in possesso di propri immobili idonei, mettere a disposizione tali strutture abitative.

Gli alloggi dovranno essere in disponibilità del Soggetto Attuatore entro 30 giorni dalla comunicazione via P.E.C., inviata dal C.I.S.S., di inizio del servizio e dovranno tenere conto delle specifiche esigenze dei beneficiari e dei particolari requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale, in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza, così come disciplinato nel Manuale Operativo.

Sarà obbligo del Soggetto Attuatore garantire il rispetto del numero massimo di ospiti previsto per ogni singolo alloggio, in funzione del numero di vani abitativi. Tale obbligo insiste anche nel caso in cui le strutture vengano individuate successivamente all'affidamento del servizio dal Soggetto Attuatore, quindi è obbligo anche il rispetto di tali standard nella ricerca stessa delle strutture.

Il C.I.S.S. metterà a disposizione delle attività del progetto un locale presso il Centro Diurno GEA per lo svolgimento attività di formazione/orientamento o altre iniziative condivise con il Soggetto Attuatore.

ART. 11 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Soggetto Attuatore sarà, altresì, tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Delibere della Regione Piemonte, Regolamenti e in genere prescrizioni che sono o saranno emanati dai pubblici poteri statali e regionali in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni di cui al presente Documento Progettuale.

Il Soggetto Attuatore dovrà essere a conoscenza di tutte le norme che regolano la materia oggetto della Co-progettazione e di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività relative alla gestione del progetto e che possano influire sull'esecuzione del servizio.

ART. 12. PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

12.1 ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

L'organizzazione del servizio parte dall'integrazione e collaborazione tra il C.I.S.S. e l'Ente Attuatore, entrambi coinvolti nella gestione del Progetto. Tale integrazione trova la sua realizzazione nell'équipe multidisciplinare, nella quale sono presenti operatori del C.I.S.S. e operatori del Soggetto Attuatore.

L'équipe multidisciplinare è incaricata di svolgere tutte le azioni del Progetto, e ha funzioni di organizzazione, programmazione, coordinamento e monitoraggio. L'équipe sarà composta sia da personale del C.I.S.S. che da personale del Soggetto Attuatore. La modalità organizzativa dell'équipe dovrà inoltre garantire l'integrazione tra il personale del C.I.S.S., il personale del Soggetto Attuatore e quello degli Enti firmatari di eventuali protocolli d'intesa. Tale integrazione permetterà una presa in carico globale del beneficiario che porti alla definizione e attuazione di un progetto individualizzato di intervento, nel rispetto delle peculiarità ed esigenze della persona.

Il Soggetto Attuatore dovrà garantire un'équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza e garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza. In particolare, per la figura del Coordinatore del progetto e dell'équipe, si specifica che questo deve obbligatoriamente essere in possesso di Laurea, preferibilmente nei seguenti indirizzi formativi: Scienze dell'Educazione, Scienze del Servizio Sociale, Scienze e Tecniche Psicologiche, Sociologia e Pedagogia. Deve inoltre possedere esperienza almeno pluriennale, in attività di coordinamento nella gestione di progetti o servizi rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale.

Fermo restando che la distribuzione di mansioni e ruoli è adattabile in base alle specifiche esigenze del progetto territoriale, che saranno approfondite in sede di elaborazione condivisa del Progetto Definitivo (PD), l'équipe multidisciplinare richiede la presenza delle seguenti figure professionali:

- per il Soggetto Attuatore:
 - Coordinatore del progetto e dell'équipe;
 - Educatore Professionale;
 - Psicologo;
 - Mediatore linguistico;
 - Operatore Legale;
- per il C.I.S.S.:
 - Responsabile del Progetto;
 - Assistente Sociale;
 - Personale Amministrativo.

L'équipe multidisciplinare si riunisce a cadenza quindicinale e in caso di necessità. Può prevedere anche la partecipazione di altri soggetti coinvolti nella gestione del progetto, in particolare specialisti di altri servizi pubblici con i quali si sono avviati specifici protocolli d'intesa e altri soggetti anche privati con i quali esiste una collaborazione, qualora e quando si ritenga la loro partecipazione utile e necessaria.

L'équipe svolge funzioni di organizzazione, programmazione attività, approvazione e monitoraggio rispetto a tutte le azioni del progetto oltre che dei progetti individualizzati, e assume decisioni sul coinvolgimento dei soggetti esterni (privati e pubblici).

All'équipe dovrà essere garantita una supervisione esterna da parte di uno Psicologo individuato dall'Ente Attuatore e con spesa a suo carico.

L'équipe dovrà essere coinvolta in attività di formazione organizzate dal Soggetto Attuatore o da altri Enti e organismi esterni.

12.2 GESTIONE RISORSE UMANE E OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il Soggetto Attuatore provvede alla gestione delle attività inerenti alla Co-progettazione con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, o di operatori liberi professionisti retribuiti in misura non inferiore a quanto stabilito nel CCNL.

Il Soggetto Attuatore, entro dieci giorni da formale richiesta da parte del C.I.S.S., è obbligatoriamente tenuto a presentare apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, a firma del Legale Rappresentante, contenente gli elenchi degli operatori da avviare al servizio e che indichi per ciascuno di essi le seguenti informazioni sulle quali il C.I.S.S. potrà fare eventuali verifiche:

a) Titolo di studio;

b) Curriculum vitae in forma di autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità o altro documento idoneo a comprovare l'identità del dichiarante.

Il C.I.S.S., ove accerti giustificati motivi ostativi, potrà negare l'autorizzazione all'utilizzo del personale da avviare al servizio.

In tale caso il Soggetto Attuatore è tenuto a sostituire il personale ritenuto non idoneo, entro 5 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione.

Durante tutta la realizzazione del contratto il Soggetto Attuatore, per ciascun operatore:

1) è tenuto a dimostrare la regolarità dei contratti di lavoro stipulati con il personale e l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge conseguenti in materia di personale;

2) deve rendere conto e documentare a cadenza stabilita in sede di concertazione condivisa del Progetto Definitivo l'attività svolta e gli orari di servizio effettuati dagli operatori;

3) deve garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente Documento Progettuale;

4) deve assicurare la sostituibilità delle figure professionali richieste con personale avente la stessa qualifica o superiore, e ciò non potrà comportare in nessun caso aumento di spesa per il C.I.S.S.. Le assenze del personale, comunque motivate, devono essere comunicate per tempo dal Soggetto Attuatore al C.I.S.S., al fine di evitare qualunque forma di disagio e disservizio.

Il Soggetto Attuatore garantisce la sostituzione, entro 24 ore, del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

Le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore non potranno, in ogni caso, superare il quaranta per cento (40%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate

nell'elenco.

Le risorse umane impegnate dal Soggetto Attuatore nella realizzazione delle attività oggetto della Co-progettazione sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente Documento Progettuale, nonché ad osservare la riservatezza e il segreto d'ufficio, ad attuare gli indirizzi indicati dal C.I.S.S., a rispettare gli orari di servizio.

Il personale dovrà tenere nei confronti degli utenti un comportamento improntato alla disponibilità, cortesia e correttezza.

Il Soggetto Attuatore, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non dipendente, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

Il Soggetto Attuatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto della Co-progettazione le risorse umane che, in base a valutazione motivata del C.I.S.S., abbiano disatteso le prescrizioni indicate nei precedenti punti.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, il Soggetto Attuatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale del C.I.S.S. addetto a servizi/attività analoghi/e.

Nulla è dovuto al Soggetto Attuatore per la mancata prestazione del servizio anche se causato da sciopero dei propri dipendenti.

Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto del D.lgs. n. 626/94 e in particolare a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.

ART. 13. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO – ONERI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore dovrà garantire:

- l'impiego giornaliero del personale necessario per la gestione dei servizi, interventi e compiti previsti dal presente Documento Progettuale;
- lo spostamento e la mobilità dei propri operatori per la realizzazione delle attività del progetto e per l'accompagnamento dei beneficiari qualora necessario;
- la messa a disposizione delle attrezzature (telefono e personal computer nonché, collegamenti internet) utili per lo svolgimento del proprio lavoro;

- l'acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione del progetto nonché tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione;
- copertura assicurativa dedicata e responsabilità civile sia per lo svolgimento del proprio lavoro che nei confronti di terzi.

Il Soggetto Attuatore si obbliga inoltre a:

- partecipare su richiesta del C.I.S.S. a incontri di lavoro e riunioni, per la definizione delle attività e l'organizzazione complessiva delle stesse, in quanto la natura del Servizio presuppone un raccordo sistematico con il C.I.S.S., sia in fase di programmazione che di esecuzione;
- realizzare le attività oggetto di Co-progettazione con i propri strumenti tecnologici e attrezzature logistiche;
- prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti, che il C.I.S.S. potrà disporre in qualsiasi momento.

ART. 14. RESPONSABILE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il Soggetto Attuatore dovrà altresì garantire il coordinamento delle figure professionali richieste e del servizio utilizzando personale apposito presente in loco, inquadrato come precedentemente descritto dall'art 12.1.

Il coordinatore dovrà far parte dell'équipe di lavoro e dovrà garantire una continua reperibilità (per l'intera settimana lavorativa), anche per l'attivazione di eventuali interventi urgenti non previsti nella programmazione settimanale.

Il Coordinatore dovrà operare a stretto contatto con il personale interno dell'Ente Locale, e in particolare dovrà:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- organizzare le attività assicurando un buon livello di integrazione con i servizi territoriali;
- assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento del servizio, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dagli utenti e dalle loro famiglie;
- partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il competente referente del C.I.S.S., nonché, qualora richiesto, con altri operatori socio-sanitari, e ad eventuali momenti di incontro che si renderanno necessari;
- operare sinergicamente con il C.I.S.S.;

- convocare e presiedere le riunioni di coordinamento del personale e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio dei progetti individualizzati;
- garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;
- gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, compresenze, affiancamenti, ecc.)
- garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante;
- garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni;
- segnalare tempestivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- partecipare, qualora si renderà necessario, alle riunioni di verifica dei progetti e di organizzazione degli interventi con gli Assistenti Sociali sul caso;
- assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero Servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti assunto dal C.I.S.S..

ART. 15. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La gestione delle attività oggetto dell'affidamento, richiede una qualificata preparazione e un costante aggiornamento delle competenze del personale impegnato. Pertanto, ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 s.m.i., il Soggetto Attuatore dovrà assicurare a tutto il personale in servizio un'adeguata e costante formazione nelle materie relative ai servizi oggetto di affidamento, preferibilmente mediante ausilio di personale esterno, al fine di garantire una maggiore possibilità di scambio e occasione di apprendimento innovativo.

La formazione del personale dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

Modalità, tempistica e luogo di svolgimento della formazione e aggiornamento, promossi dal Soggetto Attuatore, dovranno essere comunicati, almeno quindici giorni prima della loro attuazione al C.I.S.S., che potrà farvi partecipare anche propri incaricati, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Il Soggetto Attuatore dovrà presentare il piano formativo dettagliato, articolato in minimo 20 ore annue, al fine di garantire la gestione del servizio con competenza.

ART. 16. TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

In base a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettera u), della Legge n. 81/2008, il personale occupato dal Soggetto Attuatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, rispettivamente in capo al datore di lavoro e al lavoratore, delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 4 lettera h) e art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008.

ART. 17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Soggetto Attuatore assumerà l'obbligo di garantire che il personale, incaricato di effettuare tutte le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui sia in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

Il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e agire in ogni circostanza con la massima diligenza e competenza professionale specifica richiesta, assicurando il segreto d'ufficio e la massima riservatezza in tutte le fasi dell'intervento, o, se previsto, il segreto professionale e il pieno rispetto del codice Deontologico del proprio ordine professionale, qualora l'appartenenza a esso, per lo svolgimento della professione, sia previsto da norme di legge. Il C.I.S.S., parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dal Soggetto Attuatore nello svolgimento delle prestazioni previste dal Documento Progettuale come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003.

ART. 18. DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO E RISPETTO CONTRATTI

Il Soggetto Attuatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio stesso, in base alle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Soggetto Attuatore, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del C.I.S.S., i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali, attinenti al personale impegnato

nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il C.I.S.S. si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze agli organi competenti ovvero, qualora tale situazione si determini ripetutamente, la risoluzione anticipata dell'affidamento del Servizio.

ART. 19 – ASSICURAZIONE

Sono a carico del Soggetto Attuatore le spese derivanti da danni causati ad immobili, beni o attrezzature fisse, ovvero ricevute a titolo di prestito da partner a vario titolo coinvolti nella realizzazione del Servizio, o da altri soggetti esterni al C.I.S.S., utilizzate per la gestione delle attività.

Il Soggetto Attuatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S., relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico del soggetto attuatore gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

In caso di danni arrecati a terzi, il Soggetto Attuatore dovrà darne immediata comunicazione scritta al C.I.S.S., fornendo dettagliati particolari a riguardo.

È, pertanto, a carico del Soggetto Attuatore l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in oggetto (R.C.T. e R.C.O).

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale del Soggetto Attuatore nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

Il Soggetto Attuatore dovrà garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali è prevista la copertura assicurativa R.C.A. e Polizza Kasko per il periodo necessario al trasporto degli utenti, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge. Dovrà inoltre stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurata idoneo al servizio.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

Il Soggetto Attuatore esonera altresì il C.I.S.S. per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere

arrecati al soggetto attuatore medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

ART. 20 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore, entro dieci giorni da formale richiesta da parte del C.I.S.S., dovrà presentare:

- copia delle polizze assicurative di cui all'art. 19 del presente Documento Progettuale;
- l'elenco nominativo delle persone impiegate nelle varie attività costituenti il Servizio, con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, la qualificazione nonché l'inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato;
- il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- la certificazione attestante l'assenza di condanne penali in merito alla pedofilia (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39);
- il nominativo del Responsabile del Soggetto Attuatore che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S.

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore rifiutasse di stipulare la Convenzione o si rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Documento Progettuale, il C.I.S.S., potrà, in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con il medesimo, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione. Resta salvo per il C.I.S.S., l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

A. informazioni ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali (GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo, con sede in Pinerolo (TO), Via Montebello n. 39. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo, Via Montebello n. 39 – CAP 10064, Pinerolo (TO) – mail: *ciss@cisspinero.it* – fax: 0121/3250199 – telefono: 0121/325001;
- per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il C.I.S.S. ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono contattare per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal citato regolamento. I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono: Avv. Luca Trovato – mail: *studiolegaletl@gmail.com*;

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla procedura di selezione e per permettere l'esecuzione delle misure precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i partecipanti alla procedura stessa (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679);
 - il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, pena l'impossibilità alla partecipazione alla procedura;
 - il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
 - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio, la banca dati AVCPass, i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti i servizi analoghi, ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.lgs. 267/2000;
 - i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), e a quelli (diritti) previsti dagli articoli da 12 a 23, da 77 a 79 e dall'art. 82 del citato Regolamento UE 2016/679, alle quali norme si rinvia;
- I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura di selezione, anche successivamente, per l'espletamento di obblighi contrattuali, di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo l'utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità;
- Il Consorzio si impegna a trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento dei servizi in concessione, nel rispetto dei principi previsti dal GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

B. Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 il soggetto attuatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

Pur rimandando al contenuto del contratto di nomina a responsabile esterno, si precisa si d'ora che il soggetto attuatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio in oggetto;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;

- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza della convenzione. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- l'impresa aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 2016/679;
- la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;
- ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'impresa è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo n. 2016/679.

ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio del Soggetto Attuatore e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:

- scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di fallimento;
- mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di Co-progettazione;
- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;

- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia: di pagamento delle imposte e tasse; contributiva, previdenziale o assicurativa; di sicurezza sui luoghi di lavoro; di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti il monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dal Consorzio, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudicano il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Consorzio, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Consorzio.

La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Consorzio comunichi per iscritto al Soggetto Attuatore interessato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.

L'Accordo di collaborazione può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.

Dalla data di efficacia del recesso o di mutuo consenso allo scioglimento, il Soggetto Attuatore si impegna

ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno al Consorzio, tendendolo in tal senso indenne e ponendo in essere ogni attività necessaria in tal senso.

ART. 23 - VERIFICHE E CONTROLLI

Verifiche e controlli sulla qualità del Servizio potranno essere effettuati dal C.I.S.S. nelle forme e nei modi che il medesimo riterrà opportuni.

Preliminarmente all'avvio del Servizio, il soggetto attuatore è tenuto a comunicare il nominativo del Referente Coordinatore del Servizio e del Responsabile che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S..

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il soggetto attuatore dovrà, quindi, indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto della convenzione ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente articolo comporta la nullità assoluta della convenzione. Il soggetto attuatore si impegna a comunicare al C.I.S.S., entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.